



Comune di Albano Sant'Alessandro

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CONVIVENZA CIVILE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 24/04/2019

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 - Sanzioni
- Art. 5 – Vigilanza

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 6 - Comportamenti vietati
- Art. 7 - Altre attività vietate
- Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato – conferimento di rifiuti
- Art. 9 - Edifici disabitati e/o abbandonati
- Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi
- Art. 11 - Sgombero neve

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 12 – Divieti
- Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

SEZIONE III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

- Art. 14 – Sicurezza urbana ed incolumità pubblica
- Art.15 - Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi
- Art.16 – Limitazioni al consumo di bevande alcoliche.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

- Art. 17 - Disposizioni generali
- Art. 18 - Lavoro notturno
- Art. 19 – Accensione fuochi
- Art. 20 - Abitazioni private
- Art. 21- Manutenzione degli edifici e delle aree – pulizia fosse biologiche
- Art. 22 - Strumenti musicali
- Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto
- Art. 24 - Pubblicità Fonica
- Art. 25 - Amministrazione degli stabili

TITOLO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie)

- Art. 26 – Occupazioni per attività di scuola guida e traslochi
- Art. 27 – Occupazioni per manifestazioni
- Art. 28 – Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 29 – Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 30 – Occupazioni di altra natura
- Art. 31 – Occupazione per comizi e raccolta firme

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 32- Disposizioni generali
- Art. 33 - Tutela degli animali domestici
- Art. 34 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 35 - Divieti specifici
- Art. 36 - Animali molesti
- Art. 37 - Mantenimento dei cani
- Art. 38 - Animali liberi

TITOLO VI – AZIONI DI CONVIVENZA E COESIONE SOCIALE

- Art. 39 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità
- Art. 40 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minore

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 41- Abrogazioni
- Art. 42 – Entrata in vigore
- Art. 43 – Pubblicità del Regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, mettendo al centro l'educazione come investimento alla crescita della società civile.
2. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'Amministrazione Comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di spazi ed aree pubbliche (integr. del regolamento T.O.S.A.P.)
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) utilizzo dei parchi e dei giardini pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne (torrenti);
 - d) i monumenti;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 7 bis del decreto D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.. In particolare, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comando di Polizia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta

l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Albano Sant'Alessandro- Polizia Locale ovvero direttamente presso la tesoreria comunale.
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti della Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, ed ai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali. Gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni, (anche attraverso l'utilizzo di monopattini, pattini a rotelle, skateboards ed altri acceleratori di andatura);
 - g) lanciare su suolo pubblico volantini o simili od apporli sui parabrezza dei veicoli in sosta;
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - k) dar luogo a combustioni incontrollate di qualsiasi materiale o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle

- persone o animali, ad eccezione della notte di Capodanno;
- l) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- m) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- n) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
- o) produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori quando sono superiori, considerando il luogo di emissione, alla normale tollerabilità, ancorchè non percettibili a livello sensoriale e lesivi per la salute di chi li subisce.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300 oltre all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.**

Art. 7 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
 - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150.**

Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato – conferimento di rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri, le indicazioni e le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.
6. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Responsabile del Servizio;
 - c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
 - d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti;
 - e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento;
 - g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume ^o ₅ che

- per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
 - i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 100 a € 500**
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 50 a € 500**.

Articolo 9 - Edifici disabitati e/o abbandonati

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato, con le relative pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, ostruendone gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura, ovvero con rete elettrosaldata, in modo da impedire l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi.
4. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di trenta giorni della notifica del verbale da parte della Polizia Locale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza si potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile delle spese sostenute.
5. I proprietari di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono inoltre obbligati a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell'edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 100 a € 500**

Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento entro 48 ore con ordinanza del Sindaco, che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti;
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delle somma **da € 100 a € 500**.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare

tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione, sono vietati:
 - a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
 - b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
 - c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - d) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
 - e) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
 - f) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
 - g) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
 - h) calpestare le aiuole fiorite;
 - i) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - j) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - k) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
 - l) circolare con veicoli a motore; in deroga a detto divieto è consentito il transito e la sosta ai mezzi di soccorso e di vigilanza in servizio ed ai mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti.
 - m) circolare con velocipedi al di fuori dei percorsi specificamente indicati per lo scopo;
 - n) utilizzare aeromodelli/automodelli e simili forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna;
 - o) utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di persone con età superiore a 12 anni se non diversamente indicata sulle stesse;
 - p) bivaccare sulle panchine, ovvero utilizzare l'arredo e le attrezzature in modo non conforme alle prescrizioni costruttive e di decoro.
2. Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:
 - a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
 - b) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
 - c) introdurre cani senza il guinzaglio (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm), anche se hanno ricevuto un addestramento "alla convivenza" con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso;
 - d) permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini ovvero condurlo nelle aree verdi pubbliche del Comune di Albano Sant'Alessandro senza avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci, la sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida;
 - e) accendere fuochi.
 - f) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - g) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, vestiario o altro;
 - h) effettuare manifestazioni non autorizzate e adottare comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi

- insistenti o turbino la quiete delle persone;
- i) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di alberi, rami o di fulmini;
 - j) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
3. Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi ; per le attività di gioco e sportive si dispone:
- a) il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi, che è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
 - b) è dovere oltre che diritto del cittadino segnalare direttamente all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi con anomalie o malfunzionamenti al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
 - c) l'attività sportiva in forma organizzata e di gruppo è consentita nei parchi purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
4. Per motivi di sicurezza e igiene, è vietato l'accesso ai cani in prossimità dell'area giochi dei parchi pubblici.
5. In ognuna delle aree verdi, sottoposte ai presenti criteri, dovranno essere collocate tabelle riassuntive che consentano al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell'utilizzo degli spazi.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300.**

Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

- 1. È fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con la sede stradale o altri luoghi pubblici, di tagliare i rami che si protendono oltre il confine e di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o altro luogo pubblico.
- 2. I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 3. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
- 4. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1), 2) e 3) nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale.
- 5. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate e, qualora ci siano le circostanze, alla comunicazione della notizia del reato per la violazione dell'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
- 6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da € 25 a € 150.**

SEZIONE III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 14 – Sicurezza urbana ed incolumità pubblica

- 1. Per sicurezza urbana si intende la tutela del bene pubblico nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;
- 2. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
- 3. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, interviene a tutela della sicurezza urbana, nei casi contingibili ed urgenti quali:
 - a) situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi;
 - b) situazioni in cui si verificano comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato tali da determinare uno scadimento della qualità urbana;
 - c) situazioni in cui si accerti incuria, degrado ed occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);
 - d) situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;

- e) situazioni tali da offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
4. Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81

Art.15 - Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi

1. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti dal D.L. n. 14/2017 convertito con L. n. 48/2017, a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità ad aree ed infrastrutture comunali, si individuano le seguenti aree urbane:
 - I parchi ed i giardini comunali
 - Area Naturale Oasi Asca
 - Complesso monumentale del cimitero comunale ed area antistante
 - Sagrati delle chiese
 - Plessi scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale
 - Piazza dell'Alpino durante gli orari di svolgimento del mercato settimanale
 - Aree dove si svolgono manifestazioni pubbliche;
2. Chiunque ponga in essere condotte che impediscano la libera accessibilità o fruizione delle citate aree e delle infrastrutture ivi presenti (es. aree giochi, panchine, accessi...), fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per le condotte eventualmente accertate, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria, da contestare per iscritto al trasgressore, consistente l'ordine di allontanamento per 48 ore di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017.
3. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in tutte le aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017 come convertito dalla L.n°48/2017.
4. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva) all'interno delle aree previste nel comma 1.

art. 16 – Limitazioni al consumo di bevande alcoliche.

1. Nel territorio del Comune di Albano Sant'Alessandro è fatto divieto di acquisto, di detenzione, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
2. Nelle circostanze di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Se la violazione è commessa da minorenne è considerato responsabile l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa;
3. I gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori saranno perseguiti a norma delle leggi vigenti e secondo le casistiche ivi disciplinate;
4. Il Sindaco, secondo le modalità previste dall'art. 50 del TUEL, può altresì con ordinanza disporre il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, con esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione autorizzati e delle aree appositamente attrezzate;
5. Salvo che il fatto non costituisca reato o venga sanzionato con norme di carattere statale o regionale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300.**

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 17 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. É, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300.**

Art. 18 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non si possono esercitare, anche temporaneamente o saltuariamente, per la quiete, il riposo delle persone e il rispetto del buon vicinato, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.30 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
2. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico a titolo esemplificativo, l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
 - taglia-asfalto a disco;
 - sega a disco;
 - martello demolitore e picconatore;
 - compressore;
 - trapano;
 - perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
 - scarificatore;
 - motosega;
 - tosaerba con motore a scoppio;
 - Rullo compressore;
 - Escavatore;
 - Pala meccanica;
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300.**

Art. 19 – Accensione fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L'accensione di fuochi all'aperto è consentita qualora autorizzata dalla competente Autorità;
2. E' vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. E' invece consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempreché non crei molestie alle abitazioni vicine.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da € 50 a € 300.**

Art. 20 - Abitazioni private

1. É proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.30, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati tenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art. 18 del

presente regolamento.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 21- Manutenzione degli edifici e delle aree – pulizia fosse biologiche

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione, all'ordine e alla pulizia delle facciate. Devono altresì garantire la sicurezza strutturale dell'immobile ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale anche attraverso il restauro dell'intonaco ed il rifacimento della tinteggiatura e, in ogni caso, qualora l'edificio sia oggetto di imbrattamento.
2. Sussiste l'obbligo per i suddetti:
 - a) di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
 - b) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili e dei giardini;
 - c) di provvedere alla posa, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
 - d) di mantenere in efficienza lo scolo delle acque piovane nella fognatura;
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
4. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, in orari tali da non creare disturbo al vicinato;
5. In caso di manutenzione stabili dovranno essere posti idonei sistemi di protezione per evitare caduta di calcinacci sui passanti o diffusione di polveri.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 22 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 09.00 salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto

1. E' fatto divieto in qualsiasi luogo del Comune, sia pubblico che privato, di installare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a 15 minuti complessivi
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 24 - Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 200 metri dall'ingresso di luoghi di culto, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione nelle restanti zone dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 25 - Amministrazione degli stabili

1. In prossimità dei citofoni dei condomini deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

TITOLO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 26 – Occupazioni per attività di scuola guida e traslochi

1. E' fatto obbligo ai titolari o legali rappresentanti delle scuole guida di presentare la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla conduzione di veicoli a motore o di eventuali esercitazioni da svolgersi in preparazione agli esami pratici.
2. La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione indicando la data prevista per l'occupazione o il periodo durante il quale verranno svolti esami o prove; Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico nella misura forfetaria di €. 10,00.
3. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza all'Ufficio Competente , con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni. Accertato che nulla osti, l'Ufficio Competente concede l'autorizzazione e nello stesso tempo richiederà il pagamento della T.O.S.A.P., se dovuto. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata a cura del richiedente

Art. 27 – Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Funzionario competente richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intendono utilizzare; modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi ad uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Art. 28 – Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali, o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali.

Art. 29 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza la preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente Ufficio Comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione delle medesime può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti Uffici Comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Art. 30 – Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento o da altri Regolamenti Comunali, è subordinata al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.
2. Il deposito su strade o piazze, di materiale, specie se edilizio – una volta autorizzato – deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, etc...), del materiale stesso.

Art. 31 – Occupazione per comizi e raccolta firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 della presente sezione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori. Salvo quanto disposto dalle Leggi dello Stato e dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di questo Comune, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della presente sezione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 200,00.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 32- Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 33 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane deve utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatta salva l'area per cani presenti sul territorio comunale;
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, per evitare che gli stessi oltrepassino le recinzioni invadendo, incostituiti, luoghi o pubblici e privati e garantire la tutela di terzi da aggressioni ed eventuali danni;
6. È sempre obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico, in presenza di assembramenti di persone od in altri luoghi pubblici caratterizzati da notevole presenza di persona .
7. È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
8. È vietato tenere animali in condizioni tale da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici ed all'interno di abitazioni private e relative pertinenze.
9. Il rinvenimento di animali vaganti sul territorio del Comune potrà essere segnalato all'Amministrazione per l'adozione dei successivi provvedimenti. In particolar modo per i cani vaganti verrà richiesto l'intervento del Canile Sanitario dell'A.S.L. della Provincia di Bergamo; il soggetto ricoverato presso tale struttura potrà essere riscattato dal legittimo proprietario o, qualora quest'ultimo non dovesse essere rintracciato, trasferito al Canile Rifugio di riferimento del Comune ove sia avvenuta la cattura dopo che sia trascorso il periodo di osservazione sanitaria previsto dalla normativa vigente. Si rimanda, comunque, alle procedure del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.L. ed alla normativa in vigore.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione **prevista dalle norme nazionali e/o regionali**.
11. Chiunque violi le restanti disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 34 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. É vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. É fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 35 - Divieti specifici

1. É vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con l'eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni di volontariato, Forze dell'ordine, Protezione Civile solo a scopo dimostrativo, se non autorizzati.
2. É vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
3. É vietato trasportare o lasciare il veicolo in sosta con cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
4. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non punite da norme statali o regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 36 - Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli Ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 37 - Mantenimento dei cani

1. Oltre agli obblighi e divieti previsti nella normativa regionale si dispone che:
 - a) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone;
 - b) il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
 - c) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida.
2. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 38 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. É vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 2, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 39 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minori, per i quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime, attivando le autorità preposte.
2. La Polizia Locale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tal proposito collabora con istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.
3. La ricomposizione dei conflitti viene proposta ed attuata dal personale della Polizia Locale, che può avvalersi della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, indirizzare le parti a idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.
4. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.
5. In seguito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("accordo di ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse un impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.

Art. 40 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minore

1. In casi di emergenza ed urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, il personale della Polizia Locale ha il dovere di intervenire in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale dovranno essere affiancati dai competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai servizi sociali.
3. Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Qualora i minori siano di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate unitamente a personale dei servizi sociali, secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di Polizia. In tutti i casi succitati, viene trasmessa la relativa segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.
4. Le misure di accompagnamento e ricovero precedentemente descritte devono essere attuate soprattutto in situazioni climatiche eccezionali, ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 42 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.

Art. 43 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.